

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 436

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI e ROCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Norme per la conversione dell'industria produttrice di
materiali di armamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'industria bellica italiana sta attraversando una delicata fase di crisi strutturale a cui le aziende stanno reagendo mediante la razionalizzazione (o meglio la contrazione) della base produttiva ed occupazionale e, in una certa misura, tramite una differenziazione produttiva.

Per ciò che riguarda quello che può essere definito eufemisticamente come razionalizzazione del settore, è utile ricordare che già il Ministero dell'industria, commercio e artigianato in una sua relazione del 1993 sottolineava come la riduzione percentuale dell'occupazione nel settore nel solo 1991 fosse stata dell'8 per cento, mentre per il 1992 si registrava un forte ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali.

In questi anni si è assistito inoltre ad un accorpamento di tutta una serie di realtà aziendali, con fusioni ed incorporamenti specialmente nei settori aeronautico ed elettronico.

La differenziazione produttiva è un'altra strada che certamente i vertici aziendali dell'industria bellica stanno valutando, rifacendosi in particolare ad esempi come quelli verificatisi negli Stati Uniti: l'ipotesi è quella di utilizzare per le produzioni militari la maggior quota percentuale possibile di componenti «duali» (ad esempio il mezzo di trasporto leggero americano Hammer ha il 75 per cento di componenti commerciali, il turboalbero per elicotteri T700/CT7 ha tutto in comune fuorchè la lega metallica con la quale è prodotta la camera di combustione, eccetera).

Un quadro come quello sopra delineato, completato dalla crisi delle esportazioni e dalla forte incertezza per ciò che riguarda i volumi di spesa per la difesa del mercato interno, evidenzia come in Italia non è mai

stata sviluppata un'organica politica industriale nel settore militare. Le competenze di indirizzo in questo settore, delegate al Ministero della difesa, sono state sostanzialmente riassorbite all'interno della politica di acquisizione di armamenti. Ciò ha lasciato ampio spazio alla definizione delle singole strategie aziendali, ma ha reso il comparto nel suo insieme incapace di reagire con efficacia alla crisi dei mercati militari sviluppatasi a paritè dalla seconda metà degli anni '80.

Si tratta di una scelta strategica e metodologica di non poco conto, che di fatto ha portato l'industria bellica a non esplorare ipotesi come quella della riconversione dal militare al civile e di continuare a puntare su produzioni di carattere militare a patto che:

vengano garantiti sostegni dal mondo politico ed istituzionali che diano segnali chiari, in termini di investimenti e risorse economiche, dell'interesse pubblico alla continuazione di produzioni militari;

si possa continuare ad agire sulla variabile occupazionale per raddrizzare la difficile situazione economica aziendale;

si continui ad avere risorse per investire nel settore consolidato del militare, evitando quindi di lanciarsi in ricerche e produzioni a carattere civile che in tempi medi potrebbero risultare concorrenziali rispetto al militare sino a rendere inevitabile una diversa allocazione delle risorse interne aziendali.

Da quanto detto finora risulta evidente che la conversione dell'industria produttrice di armamenti è un problema soprattutto di carattere politico.

È lo Stato, che fornisce le risorse economiche per la ricerca e sviluppo, che decide quale importanza dare, sia in termini

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

politici che economici, alla difesa militare, che risulta essere il principale acquirente della «merce» armi, che può dare alcuni importanti segnali della sua volontà di elaborare una strategia che miri a mettere a fuoco soluzioni alternative di utilizzazione delle risorse destinate agli armamenti e a far in modo che queste soluzioni vengano correttamente applicate.

Il «disarmo strutturale», implicito in una prospettiva di conversione dell'industria bellica, contiene aspetti e problematiche che mettono in discussione la sicurezza nazionale e internazionale. Ne consegue che la conversione non può venire considerata indipendentemente dall'insieme delle relazioni internazionali.

Anche tali assunti confermano l'importanza della volontà politica dello Stato e del suo desiderio di assumere misure concrete di riduzione degli armamenti e di disarmo, idonee a consolidare la sicurezza internazionale.

Ciononostante riconoscere l'aspetto politico della conversione non deve condurre a trascurare gli aspetti economici, tecnologici, occupazionali. Piani concreti ed esperienze reali di conversione favoriranno la credibilità della «corsa al disarmo», ridurranno le tensioni internazionali, convinceranno le opinioni pubbliche ed i nostri potenziali avversari o contro-

parti della possibilità reale di ridurre gli armamenti.

Sono appunto gli aspetti economici, tecnologici ed occupazionali che vengono affrontati da questa proposta di legge.

All'articolo 1 si individua la necessità della predisposizione di un piano decennale di conversione, individuando i settori produttivi su cui intervenire e gli interventi di riqualificazione del personale.

L'articolo 2 istituisce un'apposita Commissione per la conversione, con il compito di entrare nel dettaglio del piano decennale, sia a livello di azienda che di periodo temporale, oltre a realizzare un osservatorio permanente dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiali di armamento.

L'articolo 3 stabilisce le risorse finanziarie necessarie per la conversione, mentre l'articolo 4 specifica le misure protettive a favore degli occupati nel settore, sia nel caso che compiano scelte di «obiezione alla produzione militare» sia nel caso in cui si rendano necessarie misure di cassa integrazione a protezione del salario.

L'articolo 6, infine, stabilisce i tempi e i modi per la presentazione al Parlamento di un rapporto inerente alle risorse impiegate per la difesa ed alle possibilità di passaggio ad un modello di difesa sempre meno aggressivo ed armato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, del commercio con l'estero e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, dispone un piano decennale per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento al fine di:

a) contribuire alla conversione dalle produzioni di armamenti a produzioni civili garantendo continuità occupazionale;

b) contribuire alla conversione delle aziende e dei settori produttivi di armamenti colpiti da eventuali divieti di esportazione.

2. Il piano di conversione di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'individuazione dei settori e delle produzioni civili che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo del paese e per possibilità di attivazione con i minori costi e con i massimi risultati, possono sostituire corrispondenti produzioni di materiali di armamento;

b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per tali conversioni e la stima annuale degli investimenti previsti;

c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione in altra attività del personale eventualmente non reimpiegabile.

Art. 2.

(Commissione per la conversione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la

conversione dell'industria di materiali di armamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e da due esperti nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione per la conversione dell'industria di materiali di armamento provvede a:

a) realizzare un osservatorio permanente sulla struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di materiali di armamento;

b) predisporre piani per la conversione con particolare riferimento agli indirizzi, alle metodologie, alle possibilità economiche e tecniche più adeguate per ciascun tipo di produzione di materiali di armamento al fine di consentire, col minor costo possibile e con la più alta possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni civili;

c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività di produzione non militare;

d) fornire supporto tecnico, informativo e di indirizzo alle regioni, agli enti locali ed alle aziende interessati a piani o interventi di conversione dell'industria di materiali di armamento.

Art. 3.

(Fondo per la conversione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e può finanziare mutui agevolati, contributi sugli interessi e contributi diretti alle imprese per l'attuazione di piani di conversione, parziale o totale, da produzione di materiali di armamento ad altro tipo di produzioni.

3. Il Fondo è alimentato con un contributo dell'1 per cento del fatturato annuo della produzione. Le modalità di versamento di tale contributo sono fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Misure per gli addetti)

1. Gli addetti a imprese impegnate nella produzione di materiali di armamento che dichiarino all'azienda in cui sono impiegati e al corrispondente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per motivi di coscienza, di non volere più proseguire nella loro attività nelle predette produzioni, qualora non fosse possibile trovare un impiego in altro settore produttivo della stessa azienda, e in aziende dello stesso gruppo, hanno il diritto alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

2. I lavoratori di cui al presente articolo sono ammessi, con priorità, ai corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed ai benefici di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. La retribuzione dei lavoratori che, sulla base del piano di conversione di cui all'articolo 1, si vengano a trovare parzialmente o totalmente inattivi in conseguenza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del processo di conversione, è coperta da apposito trattamento di integrazione salariale fino ad un loro reimpiego.

Art. 5.

(Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo, presieduta da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da: un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro, uno designato rispettivamente dagli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti indicati dalle associazioni più impegnate sui problemi della pace.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione per la conversione civile delle strutture militari e il disarmo si può avvalere di collaborazioni internazionali e di ricerche condotte da strutture universitarie o da altri enti pubblici.

Art. 6.

(Rapporto annuale)

1. Ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1995, la Commissione per la conversione civile delle strutture militari e per il disarmo presenta al Parlamento una propria relazione sui seguenti argomenti:

a) analisi dettagliata delle spese nazionali per la difesa in rapporto alla spesa complessiva dello Stato per l'anno corrispondente;

b) analisi dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione ed acquisizione dei sistemi d'arma che interessano sia la marina che l'aeronautica che l'esercito;

c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa e individuazione di ogni possibile intervento teso a comprimere e ridurre le spese per materiali di armamento;

d) analisi del modello di difesa nazionale e individuazione dei possibili interventi tesi ad assicurare ad esso un carattere chiaramente ed esclusivamente difensivo;

e) studio sulle possibilità di sviluppo in Italia di forme di difesa civile nonviolenta capaci di consentire una riduzione dello strumento militare o una sua riconversione parziale nella prospettiva del disarmo.

2. Ogni commissario nel caso in cui non condivida uno o più punti della relazione della Commissione per la pace e per il disarmo può presentare una propria relazione di minoranza.